

N. 1813

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1996

Celebrazioni del bicentenario della nascita del musicista
Gaetano Donizetti

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso del biennio 1997/1998 la città di Bergamo sarà impegnata a celebrare due importanti ricorrenze: il duecentesimo anniversario della nascita ed il centocinquantenario della morte del grande musicista bergamasco Gaetano Donizetti, che nacque e morì nella propria città, rispettivamente nel 1797 e nel 1848.

Gaetano Donizetti è certamente uno dei massimi compositori operanti nella prima metà del secolo scorso ed è oggi universalmente conosciuto ed apprezzato per la vastità, la bellezza e l'intensità della sua produzione musicale.

La città di Bergamo, l'amministrazione comunale, la regione Lombardia, la provincia e tutte le istituzioni cittadine, pubbliche e private, sono pertanto impegnate a ricordare il sommo compositore con una serie di

manifestazioni di alto livello musicale e culturale.

A tal fine è già allo studio, da parecchi mesi, un programma, ricco di manifestazioni musicali, di convegni e di studio, anche in accordo con Istituzioni teatrali di altre città, fra le quali il Teatro alla Scala di Milano.

Le celebrazioni donizettiane comportano un notevole impegno culturale, organizzativo e finanziario per i costi economici che si prevedono consistenti ed adeguati all'importanza dell'evento.

Il successo di questa importante iniziativa riproporrà non solo alla città di Bergamo ed alla regione Lombardia, ma all'Italia ed al mondo intero, la personalità e l'opera di Gaetano Donizetti, uno dei musicisti più conosciuti, amati e rappresentati a livello mondiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel corso del biennio 1997/1998 la città di Bergamo celebra il duecentesimo anniversario della nascita ed il centocinquantesimo anniversario della morte del grande musicista bergamasco Gaetano Donizetti.

Art. 2.

1. Le celebrazioni del bicentenario hanno lo scopo:

a) di promuovere una serie di manifestazioni di alto livello musicale al fine di far conoscere la vastità, la bellezza e l'intensità della produzione musicale del musicista;

b) di organizzare dei convegni di studio, anche in accordo con istituzioni teatrali di altre città, fra le quali il Teatro alla Scala di Milano;

c) di allestire delle mostre di quadri d'argomento storico dell'epoca di Donizetti, nonché la mostra sull'iconografia teatrale antica e moderna;

d) di aprire uno «spazio giovani» con confronti internazionali per l'esecuzione di balletti e concerti della copiosa produzione donizettiana.

Art. 3.

1. La realizzazione delle celebrazioni è demandata al Comitato nazionale, di cui all'articolo 4, della giunta esecutiva di cui all'articolo 5 e al segretario generale del comitato nazionale di cui all'articolo 6.

Art. 4.

1. Il Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Gaetano

Donizetti, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:

- a) elegge i membri della giunta esecutiva;
- b) propone orientamenti di indirizzi;
- c) approva il programma generale delle celebrazioni ed i relativi piani di settore;
- d) assume iniziative sull'attività di controllo per l'attuazione del programma generale.

2. Del Comitato nazionale fanno comunque parte il presidente della Provincia di Bergamo, il sindaco della città di Bergamo, il Presidente della «Fondazione Gaetano Donizetti», il direttore artistico del Teatro Donizetti, il direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano e alte personalità del mondo culturale musicale nazionale di chiara fama.

Art. 5.

1. La giunta esecutiva è composta, oltre che dal segretario generale del comitato, di cui all'articolo 6, dal presidente della Fondazione Gaetano Donizetti, dal direttore artistico del Teatro Donizetti, dal direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano e da otto membri eletti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Essa ha i seguenti compiti:

- a) formula il programma generale delle celebrazioni e i piani di settore sulla base dei programmi e progetti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici e privati territoriali competenti;
- b) espleta attività di coordinamento tra le iniziative;
- c) esercita attività di controllo sull'attuazione del programma generale e sui singoli progetti.

Art. 6.

1. Il segretario generale del comitato nazionale, nominato dal presidente del Consi-

glio dei ministri con proprio decreto, svolge i seguenti compiti:

a) presiede la giunta esecutiva e ne coordina l'attività;

b) cura i rapporti con le amministrazioni statali, gli enti territoriali, il teatro Donizetti e tutti gli altri enti pubblici e privati che partecipano alle attività connesse alle celebrazioni;

c) cura il coordinamento dell'attuazione del programma generale delle celebrazioni, verificando la puntuale esecuzione dei singoli programmi e progetti e riferendone al Comitato nazionale.

Art. 7.

1. Gli scopi di cui all'articolo 2 sono realizzati dalla «Fondazione Gaetano Donizetti», ente morale avente personalità giuridica riconosciuta, con sede in Bergamo, o per tramite di organismi pubblici e privati.

2. I fondi di qualsiasi provenienza finalizzati agli scopi di cui all'articolo 2 affluiscono in apposita contabilità separata della «Fondazione Gaetano Donizetti», che amministra i suddetti fondi nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico delle norme comunitarie.

3. Per la realizzazione degli scopi di cui al comma 1 la «Fondazione Gaetano Donizetti» può assumere personale a tempo determinato. Provvede inoltre a quanto possa occorrere per il funzionamento del Comitato nazionale, della giunta esecutiva e della segreteria generale.

4. Al termine delle celebrazioni i beni ed i materiali acquistati con i fondi che transitano per la contabilità separata di cui al comma 2 saranno attribuiti con delibera della giunta esecutiva.

5. Gli schemi dei contratti sono soggetti al parere della giunta esecutiva, di cui all'articolo 5.

6. Il controllo sulla contabilità separata è affidato al collegio dei revisori della «Fondazione Gaetano Donizetti».

Art. 8.

1. Al termine delle celebrazioni il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sulle attività svolte.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

